SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 227)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 16 ottobre 1963 (V. Stampato n. **489**)

presentato dal Ministro della Difesa (ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro (COLOMBO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 ottobre 1963

Interpretazione autentica dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1952, n. 2990

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1952. numero 2990, deve intendersi nel senso che il trattamento ivi previsto compete anche ai sergenti maniscalchi, ai sergenti musicanti ed ai vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri.

Analogamente a quanto sancito per i sergenti maggiori nel predetto articolo 2, l'emolumento mensile spettante ai sergenti maniscalchi, ai sergenti musicanti ed ai vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri non può avere, in alcun caso, durata superiore ai quattordici anni.